(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 28 aprile 1995

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

(95/150/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

viste le risoluzioni 943 (1994), 970 (1995) e 988 (1995) adottate rispettivamente il 23 settembre 1994, il 12 gennaio e il 21 aprile 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

DEFINISCE LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

A norma delle risoluzioni 943 (1994), 970 (1995) e 988 (1995), adottate rispettivamente il 23 settembre 1994, il 12 gennaio e il 21 aprile 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sarà prorogata la sospensione di alcune delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro).

Articolo 2

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. JUPPÉ